

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1955

(76<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Senatore anziano SELVAGGI

INDI

del Vice Presidente TRABUCCHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Concessione di una pensione straordinaria agli scalatori del K. 2, Compagnoni Achille e Lacedelli Lino, ed alla sorella dello scalatore Puchoz » (1078) (D'iniziativa dei deputati Ceccherini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1380; 1381, 1382, 1383
DE LUCA Angelo . . . . .	1383
MARINA . . . . .	1381
MARIOTTI . . . . .	1381
PONTI, <i>relatore</i> . . . . .	1380, 1381, 1382
SPAGNOLLI . . . . .	1382
VALMARANA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1382

« Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino » (1142) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . . .	1383, 1385, 1386, 1388, 1389, 1391, 1392
CENINI . . . . .	1389
MARINA . . . . .	1385

MARIOTTI . . . . .	Pag. 1385, 1387, 1389, 1392
MINIO . . . . .	1385, 1388, 1390, 1391
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1386, 1387, 1388, 1390, 1391
TOMÈ . . . . .	1385

« Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per i viaggi di servizio compensati da indennità » (1188) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1376
PONTI, <i>relatore</i> . . . . .	1376

« Concessione delle rafferme e dei relativi premi ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (1192) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . . .	1377, 1378, 1379, 1380
MARIOTTI . . . . .	1377, 1378, 1379
MINIO . . . . .	1379
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1378, 1379, 1380
TOMÈ . . . . .	1379

« Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 » (1214) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	1374, 1376
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i> . . . . .	1374
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1375
TOMÈ . . . . .	1375

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Marina, Mariotti, Medici, Minio, Negroni, Pe-

*sentì, Ponti, Roda, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Giacometti e Valenzi, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Locatelli e Giustarini.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Valmarana.*

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 » (1214).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

#### *Articolo unico*

Il trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, si applica, con la medesima decorrenza stabilita da tale disposizione, al personale dello Stato in servizio presso il Ministero del bilancio che, prima del distacco presso detto Ministero, percepiva una quota dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge.

La corresponsione del trattamento di cui al precedente comma è posta a carico delle Amministrazioni che hanno corrisposto al predetto personale la quota dei diritti, proventi e compensi suindicati.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. È noto a tutti che il Ministero del bilancio in base alla legge istitutiva, decreto-legge 4 giugno 1947, n. 407,

non dispone di un personale proprio, ma si avvale del personale comandato presso di esso da altre Amministrazioni, e questo a cominciare dal Direttore generale.

Ora l'articolo 6 di detta legge precisa che il personale che presta servizio presso il Ministero del bilancio proviene dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro per ragioni evidenti di competenza e di affinità di funzioni.

Il personale in parola ha sempre percepito i diritti casuali, ossia è stato ammesso al riparto dei proventi casuali nell'ambito dei Ministeri di provenienza, nonostante fosse distaccato presso il Ministero del bilancio.

E ciò fino al 31 luglio 1954 data da cui hanno cessato di operare le varie leggi relative al riparto dei diritti casuali, alla loro entità, alle tabelle varie che li specificavano nei vari settori delle Amministrazioni finanziarie.

Ora delle leggi che si sono occupate dei diritti casuali ricorderò per sommi capi il decreto legislativo 11 ottobre 1945, n. 672, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 marzo 1947, n. 378; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 gennaio 1948, n. 74; la legge di ratifica 17 luglio 1951, n. 76; la legge di proroga e di modificazione 14 febbraio 1953, n. 49 e 27 dicembre 1953, n. 948.

Si giunse così al 31 luglio 1954 data in cui un decreto-legge convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sopprimeva i diritti casuali, stabilendo all'articolo 1 quanto segue: « Tutti i diritti, proventi e compensi comunque denominati, istituiti a carico di cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle A, B, C, E allegate al presente decreto ».

Tuttavia la stessa legge all'articolo 4 stabiliva: « Al personale che, in base alle disposizioni vigenti al 31 luglio 1954, è ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente articolo 1, è corrisposta a decorrere dal 1º agosto 1954 e in sostituzione di questo riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o da essi

spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954...».

In base a tale norma i Ministeri delle finanze e del tesoro hanno provveduto, a seguito di decreto interministeriale 13 marzo 1954 alla concessione di acconti agli aventi diritto a tale assegno sostitutivo e compensativo, comprendendovi anche il personale in servizio presso il Ministero del bilancio, già ammesso fino al 31 luglio 1954 al riparto dei proventi.

La Corte dei conti però non ha voluto registrare tali provvedimenti eccependo che il personale in essi indicato non presta servizio presso il Ministero delle finanze o del tesoro. Successivamente la Corte dei conti ha registrato con riserva i provvedimenti stessi.

Ora che cosa si può osservare in merito al rilievo della Corte dei conti? La Corte dei conti dice che al personale del Ministero del bilancio non spetta questo compenso perchè non prestava servizio alla data del 1954, quindi secondo la Corte dei conti l'elemento per avere il compenso è il prestare servizio alla data del 31 luglio 1954.

Ora l'articolo 4 del citato decreto-legge non dice questo, parla semplicemente di personale che è ammesso al riparto dei diritti casuali ed il personale distaccato presso il Ministero del bilancio è stato sempre ammesso al riparto dei diritti casuali fino al 31 luglio 1954; quindi non ci sarebbe ragione per la quale questa ammissione si debba negare.

Siccome c'è questo atteggiamento della Corte dei conti a non volere registrare i decreti che provvedono alla determinazione e corrispondenza di questo assegno sostitutivo dei diritti casuali, ci si trova di fronte ad una situazione di evidente sperequazione per questo personale che è in servizio presso il Ministero del bilancio, ed allora il presente disegno di legge provvede ad eliminare questa situazione di sperequazione, interpretando autenticamente l'articolo 4 richiamato, nel senso che l'articolo stesso debba valere anche per il personale distaccato presso il Ministero del bilancio.

Mi corre l'obbligo di dire che nella seduta precedente il senatore Sturzo sollevò qualche critica circa il sistema di dare una interpretazione autentica ad articoli di legge con una nuova legge. La Commissione, se fosse del pa-

re del senatore Sturzo, potrebbe eliminare questo inconveniente dicendo che si tratta di disposizioni integrative.

Questo è un aspetto formale, puramente marginale; il problema fondamentale è di natura giuridica e di natura economica equitativa. Siccome in merito a questo aspetto credo di aver parlato con sufficiente chiarezza proporrei alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

TOMÈ. Esprimo il mio parere nel senso che aderisco alla proposta del relatore, anche perchè attraverso l'approvazione di questo disegno di legge noi superiamo quelle che sono le remore avanzate dalla Corte dei conti e che hanno dato luogo alla registrazione con riserva.

Siccome noi saremo chiamati presto a pronunciarsi in ordine a queste registrazioni, penso che premettere l'approvazione di questo disegno di legge, varrà a regolarizzare, anche dal punto di vista formale e giuridico, l'approvazione delle registrazioni con riserva.

Nel merito è una questione di perequazione e di giustizia e su questo punto credo si sia tutti d'accordo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Parlo anche a nome del collega del Ministero del tesoro momentaneamente assente. Per quanto riguarda l'eccezione di natura, diciamo così, formale sollevata dal senatore Sturzo, penso che l'intitolazione del disegno di legge potrebbe essere modificata nei termini seguenti: « Estensione del trattamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni con la legge 26 settembre 1954, n. 869 ».

TOMÈ. A me sembra che la proposta avanzata dall'onorevole Sottosegretario non sia accettabile, perchè così facendo corriamo il rischio di far decorrere il trattamento dalla data di approvazione di questa legge, eliminando quegli effetti retroattivi che rappresentano la sostanza della perequazione alla quale si intende pervenire.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non insisto sulla proposta di modifica del titolo del disegno di legge.

Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge perchè anzitutto il suo contenuto risponde ad esigenze di giustizia, che sono state largamente commentate dall'onorevole relatore e toglie quella perplessità che la Corte dei conti aveva avanzato.

Per quanto riguarda la copertura debbo dire che già è stato approvato il provvedimento di variazioni al bilancio del 1954-55 per cui la intitolazione del capitolo n. 408-*bis* del preventivo della spesa del Ministero del tesoro e quella del capitolo n. 12-*bis* del preventivo della spesa del Ministero delle finanze sono state integrate in guisa da riservare i relativi stanziamenti anche per la corresponsione dell'assegno in questione al personale di dette Amministrazioni distaccato presso il Ministero del bilancio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per i viaggi di servizio compensati da indennità** » (1188) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per i viaggi di servizio compensati da indennità », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PONTI, *relatore*. Mi sembra che questo sia un disegno di legge molto semplice che dovremmo approvare senza discussione. Si tratta di una semplificazione di carattere burocratico e formale che riguarda la legge del 29 giugno 1951, n. 489, relativa al trattamento economico ai dipendenti statali in missione o per trasferimento. In questa legge all'articolo 4 è detto che tra i documenti che si debbono presentare per avere la liquidazione delle compe-

tenze relative alle spese di viaggio vi è lo scontrino ferroviario che veniva presentato allo sportello, per documentare che il dipendente statale aveva effettivamente fatto il viaggio e in quella classe che gli competeva. Sullo scontrino l'impiegato della ferrovia metteva il timbro con la data e la spesa.

Tutto questo comporta naturalmente una perdita di tempo da parte dell'impiegato che deve timbrare lo scontrino e anche una spesa per gli stampati che vengono richiesti; allora si è pensato che sarebbe stato molto più semplice richiedere la presentazione del semplice biglietto e questo non solo è più semplice, ma dà anche maggiori garanzie che non avvengano sia pure modestissime frodi.

In questa maniera ognuno è costretto a presentare il biglietto di cui si è servito. La stessa cosa avviene per i familiari.

L'articolo 2 del disegno di legge risolve un problema di carattere regolamentare delle Ferrovie perchè ogni viaggiatore è tenuto a consegnare all'uscita della stazione il biglietto usato durante il viaggio; ora se il funzionario statale deve attenersi a tale norma non può presentare il biglietto per il rimborso ed allora con questo articolo lo si esonera dalla riconsegna del biglietto ferroviario.

A questo proposito debbo dire che il regolamento ferroviario verrà modificato in questo senso. Date queste spiegazioni mi sembra che non ci sia altro da dire e propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, è modificato, sostituendo alle parole: « i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta », le seguenti: « i

predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta ».

Il quinto comma dell'articolo 13 della legge predetta è modificato, sostituendo alle parole: « devono risultare dallo scontrino di cui al precedente articolo 4 », le seguenti: « devono risultare dal biglietto ferroviario ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione delle rafferme e dei relativi premi ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza** » (1192).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione delle rafferme e dei relativi premi ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale io stesso riferirò brevemente.

Premetto che il disegno di legge in esame non comporta alcun maggiore onere per lo Stato e che il suo scopo è semplicemente quello di unificare, con qualche modificazione, una congerie di disposizioni legislative, che credo di non dover elencare.

Fino ad ora i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, dopo i primi 20 anni di servizio ottenevano la rafferma soltanto di anno in anno. Tenuto conto che l'arruolamento è consentito a 18 anni di età, ne risultava che dopo il 38° anno potevano aversi rafferme annuali per la durata di 20, 17, 14, 12 e 10 anni, tenuto conto che i limiti di età per il colloca-

mento a riposo sono stati portati ad anni 58, 55, 52, 50, 48 rispettivamente per i vari gradi.

Pertanto la rafferma annuale non ha più ragione di essere, e l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede solo rafferme triennali per tutta la durata del servizio.

L'articolo 2 prevede inoltre per le prime tre rafferme un premio di lire 3.200 per la prima e di lire 5.330 per le due successive, mentre le ulteriori rafferme sono senza premio. Si stabilisce inoltre che i premi sono corrisposti direttamente ai militari interessati al termine di ciascuna rafferma, mentre fino ad oggi detti premi venivano versati al Fondo massa del Corpo. Ciò avveniva per dare a questo Fondo una certa consistenza, ma oggi non vi è più ragione di mantenere tale disposizione perchè il Fondo massa ha ricostituito le sue disponibilità con altri proventi. Il pagamento diretto dei premi agli interessati semplifica inoltre la contabilità.

L'articolo 3 del disegno di legge intende semplificare la procedura per la concessione o il diniego delle rafferme che, in base alle vigenti disposizioni, per i gradi superiori venivano concesse dal Ministro, e per i gradi inferiori da un collegio, il quale rendeva complicata la procedura. Si propone ora di attribuire al comandante generale della Guardia di finanza la concessione o il diniego delle rafferme triennali con premio e ai comandanti di Legione ed equiparati la concessione o il diniego delle rafferme triennali senza premio.

L'articolo 4 dispone infine che i premi di rafferma che si trovano depositati presso il Fondo massa siano versati agli aventi diritto insieme con gli interessi maturati.

Ciò premesso propongo alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

MARIOTTI. Dichiaro di non poter approvare il disposto dell'articolo 3 del disegno di legge che attribuisce al comandante generale della Guardia di finanza e ai comandanti di Legione un potere discrezionale per la concessione o il diniego delle rafferme. Una tale discrezionalità attribuita ad una sola persona non si ravvisa in nessun organismo statale.

PRESIDENTE, *relatore*. Nei corpi militari sì.

MARIOTTI. Non mi sembra opportuno devolvere ad una sola persona un giudizio di merito sui singoli componenti di una collettività, sia pure a carattere militare, di notevole entità.

Il comandante generale della Guardia di finanza ed i comandanti di Legione potranno in questo modo fare il buono ed il cattivo tempo. In teoria questi signori saranno dotati di tutti i requisiti necessari per giudicare obiettivamente, ma sappiamo bene che tutti gli uomini sono soggetti a passioni e ad errate valutazioni per cui a mio avviso la Commissione (e il Governo secondo me dovrebbe essere favorevole) farebbe bene ad introdurre un emendamento che stabilisca un controllo sull'operato del comandante generale della Guardia di finanza per ciò che concerne la concessione o il diniego di queste rafferme e sulla attribuzione dei premi al proprio personale.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come l'onorevole Presidente ha già spiegato nella sua relazione, il disegno di legge in discussione si potrebbe chiamare un disegno di legge semplificativo. Ma su ciò nessuna obiezione è stata mossa e pertanto non ho che da richiamarmi alle parole dell'onorevole relatore.

Mi soffermo invece sulla eccezione sollevata dal senatore Mariotti in relazione all'articolo 3, il quale sostituisce il comandante generale della Guardia di finanza come giudice per la concessione o il diniego delle rafferme triennali con premio e i comandanti di Legione ed equiparati per le rafferme senza premio, ad organi amministrativi del Ministero delle finanze.

Praticamente però tali organi amministrativi potevano basarsi per il loro giudizio unicamente sui rapporti che venivano dai comandi della Guardia di finanza, trattandosi di giudicare l'idoneità fisica e morale di sottufficiali e militari che avevano chiesto la rafferma. Solo i superiori diretti possono avere infatti gli elementi concreti sulla base dei quali emettere un giudizio.

D'altra parte l'articolo 3 risponde anche all'attuazione di un criterio di decentramento già seguito per altre Amministrazioni e pertanto ritengo che la Commissione, trattandosi

di un corpo squisitamente militare, vorrà superare l'eccezione sollevata dal senatore Mariotti ed approvare l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo.

MARIOTTI. A mio avviso il Ministero delle finanze non può disinteressarsi della questione ed affidarla al Comandante della Guardia di finanza e ai comandanti di Legione, quasi che la Guardia di finanza fosse un compartimento stagno staccato dal Ministero delle finanze. Distaccare il Corpo della Guardia di finanza dal Ministero (e non voglio prospettare il pericolo che il Corpo ad un certo momento possa diventare un potere a sè, perchè non siamo nel Sudamerica) togliendo ogni controllo, mi sembra un errore gravissimo. Se il Ministro delle finanze ed i suoi Sottosegretari, e i funzionari preposti a questa amministrazione non vogliono ridurre la loro attività al punto di limitarsi a sedere dietro ad una scrivania, esaminino i rapporti dei comandanti della Guardia di finanza per mantenere un contatto, sia pure indiretto, con tutti gli appartenenti al Corpo.

Per queste ragioni che dovrebbero trovare l'adesione della Commissione, sono decisamente contrario a delegare ad una persona sola questi ampi poteri.

PRESIDENTE, *relatore*. Le faccio osservare che una discrezionalità in questa materia c'è anche nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della pubblica sicurezza.

Ove intervenisse l'arbitrio penso che il ricorso gerarchico non sarebbe escluso, anche se non è detto esplicitamente nella legge.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il senatore Mariotti in fondo si ispira ad una diffidenza aprioristica nei confronti di tutti i comandi militari, ed io comprendo benissimo che egli possa avere nell'animo suo una tale diffidenza. Il Governo non può però accettare questo punto di vista e ritiene che un comandante generale della Guardia di finanza, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, si ispiri sempre al criterio di una valutazione obiettiva, basandosi cioè sulle effettive condizioni fisiche e sulle qualità morali del richiedente. Comunque è salvo il ricorso gerar-

chico, come opportunamente ha detto l'onorevole Presidente.

PRESIDENTE, *relatore*. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli.

Art. 1.

L'articolo 10 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'articolo 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'articolo 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, è sostituito dal seguente:

« L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio debbono contrarre i sottufficiali ed i militari di truppa che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

« Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme triennali.

« La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo del servizio in corso.

« Ai militari ai quali venga negata, per ragioni di salute o di condotta, la rafferma triennale, potrà essere concessa, per non più di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento ».

MINIO. Dato che si è ritenuto opportuno prolungare il periodo di rafferma a tre anni, non sarebbe ancor meglio approfittare di questa occasione per concedere un periodo di rafferma ancora più lungo?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tutta l'organizzazione della Guardia di finanza è basata sulla ferma di tre anni, e la disposizione è analoga a quella vigente negli altri Corpi militari dello Stato.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Fino al compimento del 13° anno di servizio nella Guardia di finanza, i sottufficiali e militari di truppa del Corpo che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, hanno diritto, per la prima rafferma triennale, ad un premio lordo di lire 3.200, aumentato a lire 5.330 per ciascuna delle due successive rafferme triennali.

I premi sono corrisposti ai militari interessati, al termine di ciascuna rafferma, dai Comandi di legione ed equiparati.

(È approvato).

Art. 3.

La concessione o il diniego delle rafferme triennali con premio e di quelle per esperimento compete al Comandante generale della Guardia di finanza; la concessione o il diniego delle rafferme triennali senza premio ai comandanti di legione ed equiparati.

MARIOTTI. Debbo insistere nella mia opposizione all'articolo 3 perchè ritengo che chi si sente ingiustamente colpito non ha la possibilità di un ricorso. Presento pertanto il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo:

« La concessione o il diniego delle rafferme triennali con premio e di quelle per esperimento compete al Ministro delle finanze, sentito il parere del comandante generale della Guardia di finanza; la concessione o il diniego delle rafferme triennali senza premio compete allo stesso Ministro delle finanze sentito il comandante di legione o equiparato ».

PRESIDENTE, *relatore*. Concedere o negare la rafferma è sempre un atto amministrativo. Oltre al ricorso gerarchico al Ministro deve essere possibile anche il ricorso al Consiglio di Stato.

TOMÈ. Faccio rilevare al senatore Mariotti che, attribuendo al Ministro la competenza di decidere, praticamente si toglie un grado di ricorso agli interessati ai quali resterebbe aperta solamente la via del ricorso al Consi-

glio di Stato. Se invece la decisione spetta ai comandanti militari c'è la possibilità del ricorso gerarchico al Ministro.

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento del senatore Mariotti e non ha che a richiamarsi alle osservazioni già fatte.

Per fugare i dubbi che potrebbero sorgere dopo le parole del senatore Mariotti, aggiungerò che il regolamento stabilisce le condizioni per poter essere raffermato, e questo regolamento è richiamato nel secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, dove è detto che « al termine della ferma di 3 anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali e militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme triennali ».

Pertanto il comandante generale della Guardia di finanza e i comandanti di Legione ed equiparati sono vincolati al regolamento, per cui i dubbi del senatore Mariotti non dovrebbero assolutamente sussistere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Mariotti non accettato dal Governo.

*(Non è approvato).*

Metto allora ai voti l'articolo 3 del disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

I premi di rafferma che all'entrata in vigore della presente legge si trovano depositati presso il Fondo Massa del Corpo saranno versati agli aventi diritto insieme con gli interessi maturati.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ceccherini ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria agli scalatori del K. 2, Compagnoni Achille e Lacedelli Lino, ed alla sorella dello scalatore Puchoz » (1078) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Ceccherini ed altri: « Concessione di una pensione straordinaria agli scalatori del K. 2, Compagnoni Achille e Lacedelli Lino, ed alla sorella dello scalatore Puchoz », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PONTI, *relatore*. Mi sembra che ragioni di ordine morale e psicologico rendano necessaria una rapida decisione in merito a questo disegno di legge.

La Camera dei deputati ha approvato in sede di Commissione questa proposta di legge, firmata da più di 200 deputati. Come voi sapete Lacedelli e Compagnoni, durante la scalata del K. 2, hanno riportato una forma piuttosto grave di congelamento alle mani per cui pareva dovessero perderle. Comunque essi non potranno più esercitare la loro professione di guide alpine.

In considerazione dunque del fatto che la scalata del K. 2 ha causato a queste due valrose guide alpine la perdita dell'uso delle mani, e quindi la possibilità di esercitare la loro professione, il disegno di legge propone di concedere loro una pensione di 40 mila lire mensili; la stessa pensione è stata proposta in favore della sorella dello scalatore Puchoz caduto nel corso dell'impresa.

È stato rilevato da parte del Tesoro che le pensioni in parola sono superiori a quelle che sono state finora concesse. Io ritengo però che si debba senz'altro confermare il voto della Camera, sembrandomi un atto poco opportuno quello di ridurre le 40 mila lire mensili ad una cifra minore. La pensione è già di per sé modesta e il motivo che la determina è di una importanza eccezionale, perchè atti di valore come quello della scalata del K. 2 non si ripetono nemmeno a distanza di lunghi periodi di tempo.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Desidero ricordare alla Commissione che non sono molti i precedenti a riguardo della concessione di pensioni straordinarie. La nostra Commissione ha fatto soltanto tre eccezioni: la vedova Donati, la sorella di Matteotti e la vedova De Gasperi.

**MARINA.** Quanto ha esposto il collega Ponti mi pare sufficiente per accogliere la proposta di pensione. L'impresa del K. 2 ha avuto una risonanza mondiale ed è stata elemento di prestigio per il nostro Paese. Per i due scalatori che hanno perso parzialmente l'uso delle mani nella difficile scalata, la pensione nella misura di 40 mila lire mensili è relativamente modesta, dato l'attuale costo della vita.

Parmi inoltre logico conferire la pensione alla sorella di colui che è deceduto nell'impresa e che era a carico del fratello.

Sono quindi favorevole alla proposta.

**MARIOTTI.** Do atto che questi italiani hanno compiuto una impresa formidabile dal punto di vista sportivo, dimostrando grande coraggio e volontà, che vanno a tutto onore del nostro Paese. Non conosco con esattezza il trattamento usato ad altri audaci scalatori stranieri da parte dei propri Paesi, l'Inghilterra, l'America, la Francia...

**MARINA.** Hanno ricevuto grossi premi complessivi.

**MARIOTTI.** Se la pensione viene concessa perchè i due scalatori di cui si tratta hanno subito una specie di invalidità permanente, io posso dichiararmi d'accordo. Rilevo però che intorno alla scalata del K. 2 è sorta una polemica fra i protagonisti che ad un certo punto ha dato la sensazione, per quanto noi si ignori tutto il retroscena, della presenza di interessi piuttosto gravi esistenti in questo gruppo. Tra l'altro non sappiamo quanto sia stato introitato dal film e se i partecipanti all'impresa abbiano ricevuto dei premi non indifferenti.

Comunque, se noi ci ispiriamo ad un puro spirito sportivo, non possiamo venir meno, secondo me, al dovere di un certo riconoscimento,

per quanto con ciò si crei un precedente che potrà essere invocato nel futuro da altri. Sarebbe però bene che il relatore fosse in condizioni di precisarci l'introito del film, chi se ne è giovato e quali interessi di ditte o di gruppo ci sono in proposito. Mi sembra che sia doveroso fare tale valutazione, perchè la pensione non andrebbe concessa se risultasse che questi scalatori hanno compiuta l'impresa spinti da interesse. Questa andrebbe data soltanto nel caso che essi si siano mossi per aggiungere gloria all'Italia spinti da uno spirito di emulazione sportiva.

**PONTI, relatore.** Innanzi tutto desidero ricordare che i due scalatori hanno rischiato la vita volontariamente. Quando essi giunsero a quasi 200 metri dalla vetta, rimasero senza ossigeno. Era opinione generale allora che fosse impossibile procedere a quell'altitudine senza ossigeno. Essi partirono dunque per l'ultima tappa certi di morire. Credevano di cadere da un momento all'altro e pur tuttavia ritennero di proseguire. Giunsero finalmente alla vetta, ma per poter documentare fotograficamente questa loro impresa dovettero togliersi i guanti. Perciò sopravvenne il congelamento.

Per quanto riguarda la cointeressenza sulla produzione del film, farò presente che il film è stato finanziato dal Club alpino, il quale introita tutto l'incasso per coprire le spese. Esiste, è vero, una causa promossa da uno dei due scalatori al Club alpino per ottenere il pagamento della quota che gli spetterebbe come attore e operatore dell'azione. Il Club alpino ha però fatto resistenza, anche perchè ritiene che le entrate complessive del film non saranno sufficienti a pagarne le spese.

Indubbiamente la polemica sorta è antipatica e spiacevole sotto ogni punto di vista, ma mi pare che non possa menomare la nobiltà dell'impresa e il coraggio e l'audacia delle due persone proposte. Soprattutto dobbiamo tener presente che effettivamente esse hanno subito una mutilazione nelle mani che rende loro assolutamente impossibile scalare professionalmente la montagna come per l'innanzi.

Per quanto concerne la sorella del Puchoz, bisogna tener presente che questa donna, ve-

dova, viveva a carico del fratello, da lui completamente sostenuta.

Mi sembra quindi che il caso meriti una particolare considerazione, anche per ragioni di carattere assistenziale, mentre altre pensioni che sono state concesse, sono, per così dire, a titolo onorifico, a cominciare dal precedente del Manzoni. Qui invece, oltre al riconoscimento delle benemeritenze, vi è anche l'opportunità o la necessità dell'assistenza.

**PRESIDENTE.** Soprattutto su due punti dovrebbe concentrarsi l'attenzione della Commissione.

Il primo punto è che si dà una pensione, che è certamente di misura abbastanza notevole, in relazione ad un fatto meritorio che in questo caso è di carattere scientifico-sportivo. Normalmente i fatti meritori si compensano con un premio, non con il mantenimento nel Pritaneo, come avveniva in Grecia. Attribuiamo la pensione a coloro che hanno dedicato tutta una vita al servizio dello Stato. Qui al contrario diamo una pensione sostanzialmente a titolo di premio.

Secondo punto da considerare è che noi, così facendo, ammettiamo anche il principio della pensione alla sorella; normalmente, anche per le pensioni di guerra, ai fratelli non è mai stato esteso il diritto a pensione, che è riconosciuto soltanto ai figli, ai genitori nel caso in cui siano a carico, e ai fratelli minori del capo famiglia.

Se fosse permesso fare una terza osservazione, sarebbe quella che noi concediamo le pensioni senza tener conto dello stato di bisogno. Mentre un premio si dà in relazione all'opera eseguita, e può essere premio anche ingente, la pensione o si dà per un servizio reso attraverso tutta la vita oppure in relazione a particolari meriti legati però a determinate situazioni di bisogno.

Ciò nonostante, se la Commissione vorrà deliberare favorevolmente sulla proposta della Camera, bisogna quanto meno precisare che si tratta di un provvedimento di natura assolutamente eccezionale.

**SPAGNOLLI.** Dirò subito di trovarmi in conflitto con me stesso, cioè fra lo Spagnolli membro della Commissione finanze e tesoro e lo Spagnolli montanaro ed alpino.

Dal primo punto di vista, mi rendo senz'altro conto delle osservazioni e dei dubbi espressi. Ho cercato, anche in contatto con il Club alpino e con il Touring club, di vedere se non fosse stato possibile, anziché pensare a questa forma di compenso, anzi di indennizzo, intervenire con un premio. Senonchè questi due organismi non sono in grado di dare un premio che abbia una natura tale da essere adeguato all'eccezionalità dell'avvenimento e costituire un indennizzo nel tempo.

Chi fa la montagna sa che cosa significhi avere l'uso dei propri arti limitato. Evidentemente nel nostro caso esistono proprio gli estremi dell'indennizzo, perchè i due scalatori sono stati gravemente infortunati, soprattutto il Lacedelli.

Per quanto concerne la polemica, di cui è stato protagonista il Compagnoni, vorrei osservare che la semplicità di questi due uomini, che entrambi conosco, mi fa convinto che il Compagnoni più che un attore è un raggirato.

Abbiamo dunque qui una proposta concreta di riconoscimento per un avvenimento del tutto eccezionale. E mi permetto di dire che si fa presto, stando in pianura, a giudicare avvenimenti del genere. Sulla grandiosità dell'impresa credo che anche la nostra Commissione sia d'accordo con la Camera dei deputati. Io per mio conto mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

**PONTI, relatore.** Vorrei aggiungere alcune brevi parole per togliere qualche scrupolo, se ancora esiste.

Tutti conveniamo che si tratta di un'impresa assolutamente eccezionale. Se si conferisse un premio, esso dovrebbe essere dato a tutti i partecipanti all'impresa. Noi invece concediamo un indennizzo ai due che sono rimasti infortunati. Questa è la differenza.

**VALMARANA, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo si rimette alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

## Art. 1.

Alle guide alpine Compagnoni Achille e Lacedelli Lino, ed alla signora Costanza Puchoz vedova C'upoz finchè rimane allo stato vedovile, a decorrere dal 1° marzo 1955 è assegnata una pensione straordinaria pari a lire 40.000 mensili per ciascuno.

DE LUCA ANGELO. Propongo formalmente la soppressione dell'inciso « finchè rimane allo stato vedovile ».

È un vincolo contrario al nostro ordinamento giuridico e che lega la libertà umana dell'interessata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore De Luca Angelo, consistente nel sopprimere l'inciso « finchè rimane allo stato vedovile ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 1 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 2.

Alla spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo n. 666 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e dei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino » (1142) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'en-

trata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge sul quale io stesso riferirò.

Come la Commissione certamente sa, l'imposta sull'entrata per il commercio del bestiame ha allo stato attuale una particolare organizzazione connessa con l'imposta di consumo sul bestiame, ed è riscossa normalmente attraverso il percettore dell'imposta di consumo. Non esiste però una coordinazione completa fra le norme riguardanti l'una e l'altra imposta.

L'articolo 14 del regio decreto-legge 9 maggio 1940, istitutivo dell'imposta generale sulla entrata e successive modificazioni, stabilisce che per il bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, l'imposta sull'entrata è dovuta in base al valore del detto bestiame, e secondo le norme stabilite dal regolamento, all'atto della macellazione o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo.

Il regolamento, approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, agli articoli 88 e seguenti reca:

« L'imposta, corrisposta a norma dell'articolo 14 del decreto-legge, per il bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta sulle entrate derivanti da trasferimenti del bestiame stesso anteriori alla macellazione o alla soggezione delle relative carni all'imposta di consumo.

Nei Comuni provvisti di pubblico macello l'imposta si riscuote, qualunque ne sia l'importo, insieme ai diritti o tassa di macellazione dovuti ai Comuni a norma dei relativi regolamenti, mediante apposizione ed annullamento delle prescritte marche di cui alla lettera c) dell'articolo 56 del decreto-legge, sulla medesima bolletta che viene rilasciata per il pagamento della tassa o diritto di macellazione. All'uopo è fatto obbligo agli incaricati della riscossione della tassa o diritto di macellazione di indicare sulle bollette di riscossione la specie ed il peso vivo dell'animale macellato.

Nei Comuni sprovvisti di pubblico macello nei quali l'imposta di consumo sulle carni, istituita con regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, viene riscossa a tariffa, l'imposta sul-

l'entrata si riscuote mediante apposizione ed annullamento delle prescritte marche di cui alla lettera c) dell'articolo 56 del decreto-legge sulla bolletta rilasciata per l'introito dell'imposta di consumo. Tale bolletta deve in ogni caso portare l'indicazione della specie e del peso vivo dell'animale macellato.

Ai fini della determinazione del peso vivo per il bestiame presentato già macellato all'Ufficio dell'imposta di consumo, il peso delle relative carni deve essere maggiorato del 20 per cento per i suini, e del 50 per cento per gli ovini, i vitelli e gli altri bovini.

Qualora negli stessi Comuni l'imposta di consumo sulle carni venga riscossa a mezzo di abbonamento, l'imposta sull'entrata è del pari riscossa in modo virtuale a mezzo di convenzione di abbonamento in base ad un canone provvisorio di soggetto a conguaglio, da stipularsi presso il competente Ufficio del registro, giusta le norme di cui all'articolo successivo.

Nel caso peraltro che per la macellazione del bestiame non siano dovuti nè diritti di macellazione nè imposta di consumo, l'imposta sull'entrata si corrisponde in abbonamento a norma del precedente comma ».

Si procede poi alla liquidazione da parte dell'Ufficio prima in via provvisoria, poi in via definitiva attraverso il sistema della denuncia.

Nel disegno di legge in esame si dichiara che, per il bestiame bovino, ovino e suino, l'imposta dovuta per il commercio di detto bestiame comprende anche il commercio avvenuto in tempo precedente, cioè si tratta di un'imposta consolidata che si percepisce all'atto della macellazione; invece per il bestiame equino l'imposta è riscossa al momento della macellazione soltanto per l'ultima vendita, cioè per quella che avviene a scopo di macellazione e non sono considerate le imposte che riguardano i passaggi di proprietà dei cavalli per altri scopi.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio del bestiame bovino, ovino, suino, equino, relativi alle carni fresche, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura stabilita dall'articolo, al momento del loro assoggettamento all'imposta di consumo; l'imposta sull'entrata così si paga quando si paga l'imposta di consumo.

Si introduce poi il concetto del pagamento *ad valorem* per le carni fresche, comprese le

frattaglie bovine, ovine e suine, nella misura del 6 per cento, per le equine nella misura del 5 per cento e per le carni salate, insaccate, affumicate o comunque preparate, sempre nella misura del 5 per cento. Inoltre il Ministero delle finanze determina, a mezzo di apposita tariffa, anche distintamente per regione o per provincia, in base al prezzo medio nazionale all'ingrosso di mercato dei vari prodotti, la quota fissa di imposta da riscuotersi per ogni chilogrammo di prodotto. Per il bestiame assoggettato a peso vivo all'imposta di consumo, il peso delle parti commestibili si ottiene secondo il disegno di legge riducendo il peso vivo del 20 per cento per i suini e del 40 per cento per i bovini, gli ovini e gli equini. Con l'ultimo comma dell'articolo 9 viene a questo proposito proposta la modificazione al testo unico per la finanza locale che all'articolo 97 diceva che la tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca deducendo il 20 per cento per i suini, i vitelli e gli ovini e il 40 per cento per gli altri bovini e per gli equini. Adesso, allo scopo di unificare, la tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il 20 per cento per i suini e il 40 per cento per i bovini, gli ovini e gli equini.

Nel disegno di legge è regolato in modo unico anche il pagamento dell'imposta che riguarda le pelli non conciate, ancorchè salate, escluse le pelli destinate ad uso di pellicceria e il pagamento delle carni destinate all'inscatolamento. Con questo provvedimento si completa totalmente il regime di imposizione sul bestiame. Infatti, mentre prima c'era un'imposta sul bestiame regolata in relazione all'imposta di consumo, che riguardava la macellazione ma non regolava, per esempio, la carne che stava per essere conservata e gli estratti, oggi viene introdotta una forma unica di tassazione.

Che il disegno di legge dia un maggiore o minore vantaggio, io ritengo nessuno di noi abbia qui dati sufficienti per poter giudicare dal punto di vista del gettito; certamente bisogna considerare la maggiore semplicità nella percezione dell'imposta essendo eliminato il sistema delle denunce successive. Viene globato nell'insieme tutto il sistema della percezione delle imposte sull'entrata e sui consumi, e naturalmente questo fa piacere anche

agli operatori economici perchè saranno eliminate molte contestazioni e perchè è probabile un maggior guadagno dalla introduzione degli equini e dalla riduzione dei vitelli alle stesse condizioni dei loro genitori e collaterali agli effetti del passaggio da peso morto a peso vivo.

MINIO. Desidererei sapere, a proposito dell'articolo 4, che cosa significhi l'assorbimento della vendita al minuto per le carni fresche. Significa forse che con l'andata in vigore di questa legge i macellai non pagheranno più l'imposta sull'entrata in abbonamento come adesso? E perchè la situazione è diversa per le carni insaccate?

PRESIDENTE, *relatore*. I macellai pagheranno soltanto all'atto della macellazione. Riguardo all'altra domanda, rispondo che evidentemente la ragione è da ricercarsi nel fatto che per le carni insaccate c'è tutto un complesso di lavorazioni per cui non si tratta più del solo valore della carne, ma anche del valore di tutta la elaborazione e del mutamento del prodotto.

MARIOTTI. Speravo che il relatore ci dicesse lo scopo per il quale è stato proposto questo disegno di legge. Egli ha detto che si è cercato di regolare definitivamente l'esazione dell'imposta generale sull'entrata su tutto il commercio del bestiame. A me sembra, però, non sia una giustificazione tale da indurre la Commissione a votare con leggerezza il disegno di legge. C'è ragione di supporre evasioni fiscali? Si sono determinate difficoltà da parte degli operatori e dei lavoratori che prestano la loro opera intorno ai maggiori commercianti di tali prodotti? Vi sono altre ragioni? Noi non lo sappiamo; fra l'altro non sappiamo neanche se questo 6 per cento dell'I.G.E. sia una percentuale che, consolidando l'I.G.E. ai fini della riscossione in un'unica volta, non alteri più o meno il gettito che noi realizziamo attraverso il vecchio ordinamento dell'I.G.E. per quanto riguarda il bestiame.

La relazione non mi persuade affatto. Non mi risulta, ma questa legge potrebbe anche essere stata proposta dietro pressioni di certe macellazioni private o di mattatoi clandestini.

Ricordiamo che decine e decine di lavoratori nelle grandi città erano a braccia incrociate perchè molti preferivano far affluire le bestie a mattatoi privati per ragioni del tutto diverse dal pagamento dell'imposta di consumo dei Comuni e delle Regioni, ma soltanto ai fini del pagamento dell'I.G.E., che, per esempio, veniva fatto in abbonamento anzichè a tariffa.

Non so proprio in base a quali elementi di fatto noi possiamo votare questa legge, perchè ai fini del gettito non si sa niente, ai fini della semplificazione dell'imposta si consolida con una percentuale che non sappiamo se sia troppo forte o troppo tenue. Non dimentichiamo poi che il disegno di legge provocherebbe delle perdite non indifferenti ai bilanci comunali. Che per lo meno si sappia quello che si fa per non cadere in errori di valutazione che coinvolgerebbero tutta la Commissione in una responsabilità che io non mi sento di assumere.

TOMÈ. Anch'io desidererei che il relatore ci spiegasse meglio la differenza sostanziale che c'è tra questo disegno di legge e la legislazione in vigore.

MARINA. Non ho specifica competenza in questo campo e ho assunto solo informazioni di carattere generale; mi sembra però che il provvedimento abbia lo scopo principale di unificare il modo di percepire l'imposta generale sull'entrata. Secondo me è molto opportuno applicare l'I.G.E. alla carne quando viene macellata perchè in questo modo è più facile controllare il commercio che si svolge anche attraverso i mattatoi clandestini e perchè è più semplice che reperire tutti i passaggi successivi della carne.

Per quanto riguarda lo scarto sul peso vivo, che può sembrare alto, è dovuto a delle buone ragioni. Attualmente gli animali vengono, nel loro complesso, consumati in un modo diverso da come si consumavano in passato, nel senso che il pubblico per la nutrizione si orienta verso le parti più pregiate e tutto il resto passa all'inscatolamento e alle seconde lavorazioni: lo scarto del 40 per cento è giusto quindi, tenuto presente il più elevato tenore della tassa che è del 6 per cento sulla bestia a peso vivo.

I Comuni, indubbiamente, avranno qualche spiacevole ripercussione perchè non percepi-

ranno direttamente l'I.G.E. sulla vendita al dettaglio, ma è facile ribattere che, aumentando l'introito generale dell'I.G.E., i Comuni percepiranno poi in compenso una parte di questo gettito. Io penso che è bene applicare la tassazione all'origine per tutti i prodotti che la permettano.

**PRESIDENTE, relatore.** Precedentemente le aliquote erano del 7 per cento, una volta tanto, per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino, comprensive anche delle pelli non conciate, ancorchè salate, ecc., escluso il tributo afferente la vendita al minuto delle carni macellate dalle salumerie e dei grassi. Oggi, invece questo 7 per cento diventa 6 per cento e comprende anche le carni macellate: quindi c'è una diminuzione notevole.

Per quanto riguarda le carni salate, insaccate, affumicate, comunque preparate, queste erano fuori dal regime di tassa consolidata. Bisogna ricordare poi che c'era una aggiunta della addizionale straordinaria dell'1 per cento a norma di un decreto del 1947, che, credo, sia tuttora in vigore.

Oggi, poi, si tassano le carni esattamente in base ad un valore predeterminato per scagioni; con il sistema che si vuole introdurre, invece, verranno stabiliti i prezzi presunti di mercato dai vari prodotti ma non più per scagioni, cioè oggi si paga sul valore reale e non sul valore presunto.

**PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Sarà opportuno che io dia alcuni brevi chiarimenti. Il primo punto da accertare è quello di conoscere l'imposizione attuale dell'I.G.E. e l'imposizione futura se verrà approvato il disegno di legge. L'entità dell'I.G.E. è stata stabilita per l'ultima volta col decreto-legge 3 maggio 1948, n. 799, che stabilisce il 7 per cento per il bestiame bovino, e il 7 per cento per il bestiame equino e per le carni lavorate; a questa aliquota è aggiunta, in base alla legge citata dal relatore, una percentuale dell'1 per cento di addizionale straordinaria, per cui attualmente si paga l'8 per cento per i bovini e gli equini e il 7 per cento per le carni lavorate.

Il primitivo disegno di legge, che era stato presentato alla Camera, stabiliva, in luogo del-

le aliquote fissate poi dalla Camera, l'aliquota del 7 per cento per le carni fresche, comprese le frattaglie, ovine, bovine e suine, del 6 per cento per le equine e del 6 per cento per le carni salate, insaccate, affumicate o comunque preparate. La Camera poi ha diminuito ancora le aliquote portandole a quelle che sono indicate nell'articolo 2.

Alla domanda, indubbiamente importante, fatta da taluno per sapere le conseguenze della riduzione delle aliquote, può risponderci che la diminuzione delle aliquote non inciderà probabilmente in forma rilevante o apprezzabile sulle entrate dell'Erario per effetto delle altre disposizioni di legge coordinatrici e unificatrici che commenterò poi brevemente. La risposta è forzatamente generica perchè è difficilissimo raccogliere gli elementi per rispondere, tanto più che su questi elementi incide anche la resa.

Come avviene — ed è questo il secondo punto — l'esazione, in relazione al momento e alle modalità, con l'attuale sistema? Con l'attuale sistema, sempre in rapporto all'I.G.E., l'imposta viene esatta nel Comune di consumo delle carni e viene liquidata in maniera diversa a seconda che venga presentato allo sdaziamento un intero animale, sia pure già tagliato a mezzene o quarti, oppure soltanto una parte di questo animale. Ecco già una differenza che porta nella pratica a delle conseguenze: nel primo caso, quando cioè si tratti di animale sdaziato intero sia pure già diviso in mezzene o quarti, si applica la tariffa stabilita dall'Amministrazione finanziaria; nel secondo caso, invece, l'imposta viene liquidata sulla base del valore medio delle carni introdotte, valore che viene determinato dalle Commissioni provinciali previste dalla legge del 1948, n. 261. La coesistenza di questi diversi sistemi di introduzione ha determinato delle sperequazioni nella tassazione delle carni; di più, questa determinazione del valore effettuata dalle Commissioni provinciali viene fatta per capi, cioè si stabilisce il valore medio per ogni capo, ad esempio: tanto per i vitelli, tanto per le vacche, tanto per i tori, tanto per i manzi, ecc. a peso vivo. Infine, per quanto riguarda la macellazione, nei luoghi in cui non vi è il mattatoio pubblico, l'I.G.E. viene riscossa in abbonamento: il che porta anche a delle sperequa-

zioni in rapporto a quei Comuni che pagano invece per tariffa.

Ora, tutta questa situazione, tutt'altro che perequata, tutt'altro che logica, è stata eliminata, o per lo meno la si vuole eliminare, attraverso la legge attuale che unifica il momento prescelto per la riscossione dell'I.G.E. che sarà sempre percepita quando si percepisce l'imposta di consumo.

MARIOTTI. A me sembra che l'imposta di consumo abbia questo meccanismo. Un tizio di Parma spedisce alla ditta X di Firenze della carne già macellata. All'atto dell'introduzione nella città di Firenze si paga la imposta di consumo. Il destinatario, che paga l'imposta di consumo, deve anche verificare se l'I.G.E. è stata pagata in abbonamento, altrimenti è lui responsabile. Tutto ciò significa che con la presente disposizione l'imposta sull'entrata e quella di consumo si percepiscono all'atto dell'introduzione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È così, e lo dice anche l'articolo 1: «L'imposta generale sull'entrata è dovuta per il fatto dell'assoggettamento della carne all'imposta di consumo».

Proseguendo il mio discorso dirò che è inclusa nella sfera della imposizione *una tantum* anche la vendita al minuto delle carni fresche e dei grassi freschi allo stato naturale. Un altro vantaggio è rappresentato dalla trasformazione dell'aliquota condensata, anziché in quote fisse per capo di bestiame, in quote fisse per chilogrammi di prodotto assoggettato alla imposta di consumo. Questo sistema è più aderente alla realtà ed elimina anche un'ingiustizia che si poteva verificare quando, stabilendosi l'imposta per capi e per scaglioni, poteva accadere che anche la differenza di un solo chilo portava da uno scaglione ad un altro di un valore diverso e quindi con una diversa imposta.

Vi è inoltre la limitazione della corresponsione dell'imposta in abbonamento a quei soli quantitativi dei vari prodotti consumati nei comuni ove l'abbonato svolge la propria attività. Anche questo mi sembra una semplificazione ed una perequazione rispetto al sistema attuale.

Per quanto riguarda la preoccupazione delle minori entrate a favore dei Comuni per effetto del minor gettito dell'I.G.E., io affermo che essa sarà controbilanciata dalla unificazione che renderà meno numerose le frodi. Viceversa vi possono essere delle preoccupazioni per i Comuni in rapporto all'articolo 9 specialmente — e qui passo all'imposta di consumo — là dove si stabilisce la resa. Qui le discussioni possono essere infinite. Affermano gli uffici che la resa, così come è espressa nell'articolo 9, è stata determinata in base a studi approfonditi e a pareri sia di veterinari sia di tutti gli uffici che potevano avere una competenza specifica. Tuttavia alcuni Comuni, specie quelli deficitari, naturalmente insorgeranno contro questa determinazione che è diversa da quella precedente.

L'articolo 97 del testo unico della finanza locale dice che la tariffa a peso vivo risulta da quella delle carni macellate fresche, deducendo il 20 per cento per i suini, vitelli, bovini (ossia definisce nella stessa categoria sia i suini, che i vitelli, che i bovini), ed il 40 per cento per gli altri ovini ed equini. Invece l'articolo 9 del disegno di legge in esame pone i vitelli e gli ovini nella seconda aliquota del 40 per cento; il che importerà una notevole diminuzione delle entrate del Comune. Pertanto, il Ministero rendendosi conto di questa conseguenza in rapporto alla finanza comunale di alcuni Comuni, non sarebbe alieno dal ritornare all'articolo 97 della finanza locale, salvo a vedere le conseguenze che deriverebbero dalla mancata unificazione del criterio dell'imposta generale sulla entrata stabilito all'articolo 2 e di quello che verrebbe ad essere determinato ancora in base all'articolo 97; perchè l'articolo 9 e l'articolo 2 sono coordinati tra di loro, ossia la resa in rapporto all'articolo 2 è uguale alla resa di cui all'articolo 9.

Effettivamente, pare una contraddizione che vi sia un modo di determinare la resa ai fini di un tributo ed un altro modo di determinare la resa ai fini di un altro tributo. Ed anche in questo la legge ha provveduto ad una certa uniformità e così l'articolo 9 è stato coordinato con l'articolo 2. Se la Commissione riterrà di dover ritornare all'articolo 97, bisognerà che si ponga il quesito di una modificazione dell'ar-

articolo 2. Credo così di aver dato tutti i chiarimenti possibili.

PRESIDENTE, *relatore*. Volevo chiedere all'onorevole Sottosegretario, a titolo personale, se è stato il Ministero delle finanze a domandare direttamente alla Camera il diritto di approvare la tariffa per l'applicazione dell'imposta, o se non è stato un atto di generosità della Camera che ha tolto questa facoltà alle Intendenze di finanza per darla al Ministero. Nel disegno di legge originario l'articolo 2 diceva che l'Intendenza di finanza avrebbe determinato in ciascuna provincia l'aliquota fissa da riscuotersi per ogni chilogrammo dei prodotti stessi. La Camera invece ha approvato un testo che dà questa facoltà al Ministero delle finanze. Mi sembra che così facendo il Ministero si assume un onere un po' rilevante se si considera il numero delle Regioni e delle Province. A me sembra più logico che questa facoltà sia esercitata dall'Intendenza di finanza.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dico francamente che, qualunque siano state le richieste del Ministero che ho lo onore in questo momento di rappresentare, anch'io ritengo sia meglio che alla determinazione dell'aliquota provvedano le Intendenze di finanza anzichè il Ministero, anche perchè le Intendenze possono avere una cognizione più specifica, provincia per provincia. Tuttavia, dato che questo provvedimento è atteso con ansia da ogni parte, se non si presenta la necessità di apportare altre modifiche che rendano necessario il rinvio del disegno di legge alla Camera, sarei dell'avviso di non accettare un ritorno alla formulazione del disegno di legge originario che importerebbe una gran perdita di tempo.

MINIO. In complesso, mi pare che su questo disegno di legge ci si possa dichiarare favorevoli anche per le spiegazioni che ci sono state fornite. I chiarimenti sono stati esaurienti; però avremmo desiderato sapere qualche cosa di più circa il gettito dell'imposta, pur conoscendo la difficoltà di poter dare delle cifre esatte in materia. Indubbiamente con questo disegno di legge si raggiungono dei vantaggi notevoli; l'unificazione nella riscossione della

imposta, l'eliminazione dell'imposta sulle vendite al minuto, che è un'agevolazione notevole concessa ai macellai ed ai rivenditori di carni fresche, che faranno a meno della dichiarazione annua e quindi del pagamento relativo. Comunque le grosse evasioni che si verificano in questo campo sono provocate dal fatto che i macelli privati autorizzati riscuotono per abbonamento l'imposta, che viene commisurata ai capi con l'inconveniente notissimo che nel pagamento dell'imposta si può giocare su quegli scaglioni di peso che fanno passare l'imposta da un gradino all'altro, a seconda del peso del capo macellato. In tal modo i macellatori possono sfruttare la differenza di peso dei singoli capi, giungendo ad ottenere dei margini di evasione notevolissimi.

Io non sarei favorevole al ristabilimento dell'articolo 2 secondo il testo presentato dal Governo per quanto riguarda l'Intendenza di finanza, forse perchè faccio parte di una Commissione provinciale per la determinazione dei valori medi ai fini dell'imposta di consumo e quindi so per esperienza come avvengono le cose. Queste Commissioni, presiedute dall'Intendente di finanza, molte volte sottoposte a pressioni di parte, anzichè accertare, coordinano i valori ai fini dell'imposta e non sono rari i casi in cui si mette ai voti la proposta di stabilire l'entità di un valore o di un altro. Cogliendo l'occasione di questo disegno di legge, vorrei far presente la necessità di far intervenire presso queste Commissioni provinciali un rappresentante dell'organismo centrale che metta un po' di ordine, di disciplina, specialmente sull'accertamento dei valori.

L'onorevole Sottosegretario ha fatto un accenno alla perdita che subiranno i Comuni. Purtroppo questa perdita sarà notevole. Per portarvi un esempio di un Comune maggiore, la perdita che subirà il comune di Genova per questa variazione apportata alla resa, dai calcoli che sono stati fatti, ammonta a 150 milioni annui; mentre un piccolo Comune come il mio perderà circa un milione; e un milione nei piccoli Comuni ha il suo valore. La cosa non è così semplice come sembra a prima vista: i Comuni italiani, a parte le difficoltà note in cui si trovano, hanno dovuto subire quest'anno altre perdite. Infatti, essi mentre hanno dovuto far fronte a nuove spese per l'aumento

degli stipendi agli impiegati, hanno subito la perdita derivante dall'abolizione delle supercontribuzioni sul bestiame, che ammontano a circa sette miliardi annui, senza compenso alcuno. Per il comune di Forlì la soppressione delle supercontribuzioni sul bestiame importa una perdita del 10 per cento delle sue entrate; e questa perdita è collegata ad aumenti notevoli di spesa, specialmente per gli aumenti degli stipendi agli impiegati. Non so se sia il caso di continuare su questa via. I Comuni, ripeto, si trovano in questa situazione: devono affrontare nuove spese, pur vedendo diminuire le loro fonti di entrata. Per questo, proporrei di riesaminare il provvedimento per vedere sia possibile evitare questa nuova perdita. Si è detto che si è voluta raggiungere l'unificazione dell'imposta sul consumo con quella dell'imposta sull'entrata. Faccio presente che questo in pratica non si verifica; basta pensare, infatti all'imposta sui vini, per accorgersi della disparità che c'è tra l'una riscossione e la altra, anche ai fini della determinazione dei rispettivi valori. Ad ogni modo, la cosa più essenziale è che non si giudichi a cuor leggero questa nuova perdita che si infligge ai Comuni, che si trovano già in condizioni tanto difficili.

CENINI. Devo dare atto all'onorevole Sottosegretario dell'utilità dei suoi chiarimenti che ci hanno fatto comprendere come questo disegno di legge porti dei notevoli vantaggi. Indubbiamente le tariffe vengono diminuite abbastanza notevolmente e dato che la partecipazione dei Comuni all'imposta sull'entrata è divenuta per molti Comuni una fonte di notevole importanza — nonostante che per alcuni Comuni vi sia un certo compenso per altre imposte che hanno subito delle contrazioni — non è certo da augurarsi che anche l'imposta sull'entrata abbia a subire delle contrazioni. Pertanto, farei la proposta formale di sopprimere l'articolo 9, soppressione alla quale mi sembra che neanche il Governo sia contrario. Riterrei inoltre opportuno, come già è stato rilevato, attribuire alle Intendenze di finanza anziché al Ministero il diritto della determinazione dell'aliquota d'imposta.

MARIOTTI. Riconosco che le osservazioni del senatore Minio sono assai giuste, perchè

è evidente che il minor reddito dell'imposta di consumo sulle carni importerà delle perdite per certi capitolati di appalto, anche se si vorrà provvedere a reintegrare le spese di viaggio a tutti coloro che riscuotono le imposte di consumo. D'altra parte riconosco giusto l'intento dell'onorevole Sottosegretario di non creare scompensi tra due figure giuridiche molto simili

A mio modesto avviso, quindi, credo che non si possa modificare l'articolo 9 del disegno di legge in questione e richiamarsi all'articolo 97 del testo unico del 1948. Pertanto, desidererei presentare il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, constatata la notevole contrazione che subiranno le entrate comunali in seguito alla entrata in vigore del disegno di legge n. 1142, invita il Governo ad emanare provvedimenti compensativi per sollevare i Comuni, particolarmente quelli deficitari, dalla detta grave perdita finanziaria ».

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei ricordare che quando abbiamo approvato la modifica dell'imposta sul bestiame, bloccando le supercontribuzioni, abbiamo precisamente stabilito la entrata in vigore dal 1° gennaio 1956 e non dal 1° gennaio 1955, perchè credevamo che prima del 1956 potesse essere riesaminato tutto il problema della finanza locale. Non possiamo parlare ora di provvedimenti compensativi: è una necessità che tutti sentiamo quella di riesaminare il problema della finanza locale e credo che anche il Ministero possa darci qualche notizia sulla possibilità che questo provvedimento venga presto presentato. Più presto sarà presentato meglio sarà, anche perchè in materia di finanza locale le discussioni sono più lunghe e delicate che non in materia di finanza statale. E per quanto riguarda il provvedimento sottoposto al nostro esame credo che non sia talmente urgente da non permettere un rinvio alla Camera, ma non sono dell'opinione di poter seguire un sistema per risalire dalla carne al peso vivo agli effetti della imposta sull'entrata e un altro per risalire dalla carne al peso vivo agli effetti dell'imposta sui consumi, anche perchè l'agente dell'imposta

sui consumi difficilmente nella tassazione saprebbe come districarsi, dato che dovrebbe percepire su due pesi diversi due imposte nello stesso momento. Pertanto, credo che dobbiamo metterci in mente di dover modificare il sistema. Vorrei ricordare — se questo può essere a favore della tesi Minio-Cenini — che per alcuni Comuni specialmente del Piemonte, della Sardegna, ecc., il bestiame ovino è l'unico bestiame che si macella, il bestiame bovino si macella più raramente, mentre per le città, per quanto riguarda le carni macellate, i bovini hanno una rilevante importanza. Il provvedimento quindi, non recherebbe conseguenze uguali per tutti, ma sarebbe un provvedimento discriminatorio, in quanto danneggerebbe le grandi città e le zone ove si mangia carne bovina, di vitello e le zone dove si mangia carne ovina, mentre sarebbe indifferente per altre zone.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli Commissari si possono raggruppare in due ordini di idee. Il primo riguarda l'imposta generale sull'entrata. Il secondo la finanza locale e l'imposta di consumo. In entrambi questi due ordini è stata affacciata la preoccupazione di un minore introito: per l'Erario e per le Casse comunali.

È stato chiesto quali sono le previsioni in rapporto alla minore entrata ed io ho risposto che probabilmente le preoccupazioni vanno al di là di quella che sarà la realtà di domani, perchè, se è vero che la diminuzione delle aliquote dell'imposta generale sull'entrata e pure la variazione dell'entità della resa, per quanto riguarda l'imposta di consumo, incidono in meno, il complesso delle altre disposizioni che ridurranno il campo del settore fraudolento e la coordinazione e la semplificazione di cui è oggetto il disegno di legge, compenseranno senza aggravio, nè in rapporto al settore dell'imposta generale sull'entrata, nè in rapporto al Comune, quelle che sono le minori entrate. Penso perciò che le preoccupazioni del senatore Cenini, del senatore Marina e del senatore Minio, non abbiano una incidenza sulla realtà. Ad ogni modo, se l'articolo 9 venisse approvato così come è formulato nel testo pervenutoci dalla Camera, indubbiamente dovrebbe essere integrato con una disposizione tran-

sitoria, anche perchè il testo della Camera fu approvato in epoca diversa da quella in cui la legge entrerà in vigore, ossia bisogna stabilire che le nuove rese degli animali, indicate dall'articolo 9, troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio successivo a quello dell'entrata in vigore della legge. Queste nuove rese andrebbero in vigore il 1° gennaio 1957 se il provvedimento venisse approvato anche all'inizio del prossimo anno, il che non sarà difficile dato che, dovendo introdurre una disposizione transitoria, sarà necessario rinviare il disegno di legge alla Camera.

In relazione alla nuova legislazione sulla finanza locale a cui ha accennato il Presidente, devo far presente che sono in fase di avanzata formulazione cinque disegni di legge predisposti dal Ministero delle finanze in materia di finanza locale, allo scopo di venire incontro alle necessità di molti Comuni che hanno un bilancio deficitario. Per modo che se questo disegno di legge tornasse alla Camera, anche solo per effetto della disposizione transitoria, e quegli altri disegni di legge trovassero la loro applicazione entro il 1956, indubbiamente il terreno sarebbe normalizzato e molte preoccupazioni che sono soltanto teoriche sarebbero eliminate in relazione ai bilanci comunali. Quindi direi che non è il caso di preoccuparsi eccessivamente di quanto è stato detto e proporrei di approvare il disegno di legge così come è stato approvato dalla Camera, salvo a introdurre la norma transitoria, in rapporto all'applicazione dell'articolo 9, in modo che questa antinomia tra l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di consumo, che avrebbe il suo fondamento in relazione a due punti di partenza, durerebbe soltanto un breve tempo transitorio.

MINIO. Non posso sentirmi pienamente tranquillo per le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario. Mentre posso condividere l'opinione dell'onorevole Sottosegretario che la diminuzione delle aliquote possa essere compensata ai fini del gettito dell'imposta generale sull'entrata dalla eliminazione di una gran parte, se non di tutta, la zona di evasione che attualmente si verifica, non vedo come i Comuni possano essere compensati, perchè anche nell'ipotesi che il gettito dell'imposta gene-

rale sull'entrata rimanesse invariato, la perdita dei Comuni per il diminuito gettito dell'imposta sui consumi non sarebbe compensata in alcun modo. Anche nell'ipotesi che l'imposta generale sull'entrata desse complessivamente un gettito maggiore e aumentasse la percentuale generale dei Comuni, la perdita che si verificherebbe per alcuni Comuni, specie i maggiori, non sarebbe compensata in nessun modo.

Circa i provvedimenti ulteriori che si attendono e quindi circa la proposta di rinviare la entrata in vigore del provvedimento al 1957 ho la stessa opinione del nostro Presidente; circa i modi in cui questi nuovi provvedimenti riusciranno ad entrare in vigore non so bene quali sono questi provvedimenti allo studio che stanno per essere presentati. In una riunione del Comitato direttivo dell'Associazione dei Comuni, in cui si è parlato di questi provvedimenti, abbiamo avuto un'impressione del tutto negativa, tanto che si stanno predisponendo dei passi opportuni da farsi presso il Ministro, per evitare che questi provvedimenti, così come sono stati annunciati, possano essere presentati.

Infatti, si vuol giungere al blocco della supercontribuzione dell'imposta comunale sui terreni, al divieto dell'imposta di famiglia e di quella sul bestiame; si parla inoltre del ritorno all'abbonamento obbligatorio; ed io non vedo come tutto questo possa favorire i Comuni.

Non possiamo certo nascondere la nostra preoccupazione. Altro che attendere questi provvedimenti con gioia e speranza! L'Associazione dei Comuni tra qualche giorno manderà un commissario dal Ministro delle finanze perchè, dal momento che si è sentita la voce di tutti — a cominciare dai dolciari che sono tornati all'abbonamento obbligatorio — si senta anche la voce degli interessati prima di prendere decisioni che potrebbero compromettere le finanze di molti Comuni.

**PRESIDENTE, relatore.** Domando alla Commissione se ritiene di dover continuare la seduta, oppure, anche in considerazione dell'ora tarda, se non creda opportuno sospendere questa discussione per dar modo all'onorevole Sottosegretario di fornire in una prossima seduta qualche chiarimento ulteriore. Ciò

soprattutto per quel che riguarda la tangente delle riduzioni nei riflessi dello Stato e dei Comuni.

Ritengo infatti che sarebbe cosa utile che l'onorevole Sottosegretario, forzando le difficoltà in cui si trovano gli uffici, potesse ottenere qualche dato ulteriore per poterci confortare in merito. Può darsi infatti che in questo periodo di tempo si possa trovare argomento per giudicare meglio questo provvedimento avendo davanti i dati concreti di quei cinque disegni di legge di cui il Ministero parla e per cui vorrei dire al senatore Minio che la poca conoscenza che egli ne ha, è perfettamente uguagliata dalla poca conoscenza che ne hanno i senatori della maggioranza, perchè il Ministero da questo punto di vista è stato perfettamente obiettivo e non ha detto nulla a nessuno.

**MINIO.** Io ho parlato sulla base di quanto è stato riferito alla Associazione dei Comuni!

**PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo chiede l'approvazione del disegno di legge così come è e, nel caso che venga mantenuto l'articolo 9 del disegno di legge stesso, chiede che la Commissione approvi la seguente disposizione transitoria: « Le nuove rese degli animali da macello previste dal precedente articolo 9, agli effetti delle imposte comunali di consumo, troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

Se la Commissione ritenesse utile, ai fini di una più completa discussione del disegno di legge, darmi mandato di vedere di raccogliere dati statistici che assolutamente gli uffici oggi non hanno, sarei ben lieto di adoperarmi per avere questi dati, ma presumo che sarà ben difficile in breve tempo raccogliere dati di questo genere perchè bisognerebbe fare il calcolo sulla base del numero dei vitelli macellati in un certo numero di anni ed è un qualche cosa di enorme il ricavare tutti questi dati. Occorrerebbe rivolgersi a tutti i Comuni, a tutti gli appaltatori, sapere quando è stato macellato del bestiame o meno. Indubbiamente sarebbe uno studio non indifferente.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)76<sup>a</sup> SEDUTA (24 novembre 1955)

MARIOTTI. Secondo me il disegno di legge poteva essere votato così come è, unitamente a quello predisposto per permettere ai Comuni di sollevarsi dalla loro difficile situazione, perchè vi sono vaste categorie su scala nazionale che ne attendono l'approvazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Ritengo che un rinvio di una quindicina di giorni potrebbe dar modo anche a noi di avere qualche altra notizia in argomento. Il rinvio comunque è necessario anche perchè, data l'ora tarda, non c'è

la possibilità di una discussione approfondita dei singoli articoli.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 13,15.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.